

C. NORME CONTO DI BASE

Articolo 1. Diligenza della Banca nel rapporto con il Cliente

1.1 Nel rapporto con il Cliente la Banca opera con diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Articolo 2. Modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca-Cliente

2.1 La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca; la Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici.

2.2 I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. Tipologia e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nel "Foglio Informativo - Servizi vari" disponibile sul sito internet della Banca e presso le filiali.

Articolo 3. Caratteristiche del conto

3.1 Il conto è un "conto di base" ai sensi degli articoli 126-noviesdecies e seguenti del D.Lgs n.385/1993 (Testo Unico Bancario).

Articolo 4. Conto cointestato con firme congiunte

4.1 I cointestatari indicano nel contratto se intendono operare sul conto congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte).

4.2 Quando il conto è cointestato con firme congiunte, i cointestatari devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto. Anche la richiesta di carte di pagamento collegate al conto, da intestare a uno dei cointestatari, deve essere autorizzata congiuntamente da tutti i cointestatari.

Articolo 5. Conto cointestato con firme disgiunte

5.1 Quando il conto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Anche la richiesta di carte di pagamento collegate al conto può essere fatta separatamente da ciascun cointestatario.

5.2 Il cointestatario che dispone la chiusura del conto o richiede una carta di prelevamento collegata al conto deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.

5.3 La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatari.

5.4 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell'operatività del conto con firme disgiunte.

Articolo 6. Conferimento del potere di rappresentanza

6.1 Il Cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.

6.2 Quando il conto è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari.

6.3 Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.

Articolo 7. Cessazione e modifica del potere di rappresentanza

7.1 La morte o la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.

7.2 La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.

7.3 Quando il conto è intestato a più persone:

- la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
- la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.

Articolo 8. Comunicazioni della Banca al Cliente

8.1 Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente (quali, ad esempio, lettere, estratti conto, notifiche) devono essere effettuate all'indirizzo indicato nel

contratto oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca dal Cliente.

8.2 Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni della Banca sono effettuate all'indirizzo indicato nel contratto, oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Eventuali modifiche dell'indirizzo:

- devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se il conto è cointestato con firme congiunte;
- possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari - se il conto è cointestato con firme disgiunte.

Articolo 9. Comunicazioni del Cliente alla Banca

9.1 Le comunicazioni del Cliente alla Banca (quali, ad esempio, lettere, dichiarazioni, incarichi, opposizioni, revoche o modifiche dei poteri di rappresentanza) devono essere effettuate per iscritto alla Filiale presso cui è aperto il conto e compilate in modo chiaro, completo e leggibile.

Articolo 10. Esecuzione di incarichi conferiti dal Cliente

10.1 La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può non accettare l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

10.2 In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

10.3 Ai sensi dell'art. 1717 cod. civ., il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario.

10.4 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., il Cliente può revocare l'incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

10.5 Se nell'esecuzione di un incarico la Banca entra in relazione con altri soggetti (quali, ad esempio, portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento) essa procede alla loro identificazione valutando l'idoneità dei documenti di identità da questi esibiti.

Articolo 11. Utilizzo del conto per operazioni in valuta estera

11.1 Eventuali operazioni sul conto in valuta estera devono essere prima concordate tra Banca e Cliente. L'accordo preventivo non occorre per le operazioni in valuta estera di cui all'art. 23 comma 2.

11.2 L'importo delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente è addebitato in conto previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione.

11.3 Con analoga modalità di conversione sono accreditati in conto i versamenti e i bonifici disposti da terzi.

Articolo 12. Utilizzo del conto presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo

12.1 Il Cliente può disporre le seguenti operazioni anche presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- prelievo e versamento di contanti;
- versamento salvo buon fine di assegni bancari tratti su banche italiane e di assegni circolari emessi da banche italiane.

12.2 L'elenco delle operazioni e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui le operazioni possono essere effettuate (di seguito: Banche Abilitate) può essere ampliato in qualsiasi momento dalla Banca, senza alcun onere di comunicazione al Cliente. In caso di riduzione, si applicano le disposizioni in materia di modifica delle condizioni contrattuali. L'elenco aggiornato delle operazioni disponibili e delle Banche Abilitate è riprodotto nel Foglio Informativo relativo al conto corrente, posto a disposizione del pubblico presso le Filiali della Banca.

12.3 Le operazioni effettuate presso le Banche Abilitate:

- sono contabilizzate sul conto con l'indicazione di una specifica descrizione;
- possono essere effettuate entro il limite del saldo disponibile del conto corrente.

A esse si applicano i termini di disponibilità e le valute previsti per le corrispondenti operazioni effettuate presso le Filiali della Banca.

12.4 I soggetti autorizzati a operare sul conto presso la Banca sono autorizzati a operare anche presso le Banche Abilitate, con le stesse facoltà, limiti e modalità.

12.5 Il Cliente autorizza la Banca a rendere disponibili alle Banche Abilitate i dati e le informazioni inerenti il conto, necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste.

12.6 Ai fini del presente articolo, la Banca ha delegato le Banche Abilitate a operare in suo nome e conto nei confronti del Cliente. La delega non implica

esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l'operato della Banca Abilitata.

Articolo 13. Versamento in conto di assegni e altri titoli

13.1 Il versamento in conto di assegni e altri titoli è regolato come segue:

- gli assegni bancari tratti su banche in Italia, gli assegni circolari emessi in Italia, gli assegni di altro genere e i titoli postali sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità economica indicati in contratto;
- gli assegni tratti o emessi sull'estero, gli effetti, le ricevute bancarie e i documenti similari, sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile solo dopo che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la Filiale accreditante.

13.2 La valuta applicata all'accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità economica dell'importo.

13.3 La Banca può consentire al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, l'importo accreditato:

- prima che siano decorsi i termini di disponibilità economica, per i titoli di cui al punto a),
 - prima di averne effettuato l'incasso, per i titoli di cui al punto b),
- senza che ciò comporti affidamento di analoghe concessioni per il futuro, e questo ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi.

13.4 Con riguardo ai titoli di cui al punto a), prima della scadenza dei termini di disponibilità giuridica indicati in contratto, la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.

13.5 Per i titoli di cui al punto b), la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. Inoltre, poiché le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, anche dopo il pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale del titolo o l'autenticità o la completezza di una girata apposta sul medesimo, il Cliente che versi sul conto uno di tali titoli deve rimborzarli alla Banca in qualunque tempo, a semplice richiesta, se la Banca stessa riceva analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il Cliente è obbligato ad accettare, a legittimazione e prova della suddetta richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

13.6 La Banca non accetta il versamento in conto di titoli che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Articolo 14. Contabilizzazione e regolamento degli interessi

14.1 Gli interessi creditor maturati sul saldo del conto sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto.

14.2 Gli interessi creditor sono accreditati in conto al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto. Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.

14bis Regolamento periodico delle commissioni spese e oneri

14bis1 Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (cosiddetta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.

14bis 2 Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile.

Articolo 15. Estratto conto, rendiconto interessi e loro approvazione

15.1 La Banca invia l'estratto conto a seguito di ogni regolamento periodico di cui all'art. 14bis indicando separatamente l'ammontare degli interessi maturati. L'estratto conto del periodo di regolamento che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto, riporta il rendiconto degli interessi di cui all'art.14. Ciascun estratto conto si considera ricevuto entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca entro i successivi 30 giorni la sua mancata consegna.

15.2 Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l'estratto conto si intende approvato dal Cliente.

15.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni nonché l'accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.

Articolo 16. Conto non movimentato

16.1 Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto, e di inviare l'estratto conto.

16.2 Ai fini del comma 1, non si considerano movimenti le disposizioni pervenute da terzi e le operazioni che la Banca effettua in forza di prescrizioni di legge o d'iniziativa, quali ad esempio l'accredito di interessi e l'addebito di spese.

Articolo 17. Recesso e chiusura definitiva del conto

17.1 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente con comunicazione scritta, senza penalità e spese di chiusura per il Cliente. La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del conto:

- può essere consegnata dal Cliente alla Banca;
- può essere inviata alla Banca tramite posta;
- o infine - solo se il Cliente è un consumatore - può essere inviata alla Banca da un'altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto di cui chiede la chiusura. Se la comunicazione di recesso dal conto è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del conto avviene secondo le norme stabilite dalla legge n. 33/2015 sul trasferimento dei servizi di pagamento.

17.2 Se il Cliente chiede la chiusura del conto con la modalità a) oppure b) del comma 1, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

- 3 giorni lavorativi, se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;
- 12 giorni lavorativi, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.

Nel predetto termine la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura.

Se il Cliente non restituisce i dispositivi per l'utilizzo del servizio di internet banking, la Banca può bloccare tali dispositivi anche senza la loro materiale restituzione.

17.3 Se il Cliente si avvale della modalità c) del comma 1, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.

17.4 Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l'operatività del Conto per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul conto solo le seguenti operazioni: prelievi allo sportello, bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio per il pagamento di utenze o altri servizi). Altre operazioni sul conto sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.

17.5 Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto. Pertanto la presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del conto rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.

17.6 La Banca può recedere dal contratto nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art.126 vices ter del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Articolo 17 bis - Trasferimento dei servizi di pagamento

17bis. 1 Il Cliente, se consumatore, può chiedere gratuitamente alla Banca il trasferimento, presso altro prestatore di servizi di pagamento, dei servizi di pagamento connessi al conto, secondo quanto previsto dagli articoli 126 quinquiesdecies e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), anche senza chiedere la chiusura del conto.

Per informazioni il Cliente può consultare la "Guida al trasferimento dei servizi di pagamento" disponibile presso le Filiali e sul sito internet della Banca.

Articolo 18. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

18.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) dandone comunicazione al Cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione delle modifiche indicata nella proposta.

18.2 Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal conto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 19. Commissioni, spese e oneri

19.1 Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti o conseguenti al conto. Sono altresì a carico del Cliente le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del Cliente.

Articolo 20. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

20.1 Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

20.2 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi

all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

20.3 Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

20.4 La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21. Legge applicabile - Lingua del contratto - Copia del contratto - Sanzioni

21.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

21.2 La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.

21.3 Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.

21.4 Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

SERVIZI DI PAGAMENTO

Sottosezione (A) - NORME GENERALI

Articolo 22. Definizioni

22.1 Nella sezione Servizi di pagamento si intende per

- (a) Addebito Diretto: Pagamento a debito del Conto eseguito dalla Banca sulla base di un ordine del Beneficiario preventivamente autorizzato dal Cliente;
- (b) Beneficiario: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
- (c) Conto: il rapporto bancario utilizzato per l'effettuazione e la ricezione di Pagamenti; i dati identificativi del Conto sono indicati nella parte B del presente contratto;
- (d) Giorno Lavorativo: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
- (e) Identificativo Unico: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall'operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
- (f) Intermediario del Beneficiario: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
- (g) Intermediario del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
- (h) Paese E.E.A.: Stato appartenente all'Area Economica Europea (European Economic Area - E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
- (i) Pagamento: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 11/2010, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
- (j) Pagamento Extra E.E.A.: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell'art. 23 ma che non ha le caratteristiche indicate al comma 2 dello stesso articolo (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto; Pagamento in euro a credito del Conto se l'Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d'America);
- (k) Pagatore: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto.

Articolo 23. Ambito di applicazione

23.1 Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:

- a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto;
- b) Addebiti Diretti;
- c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.

23.2 Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C) e (D) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. quando:

- l'Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) e sub b)
- o l'Intermediario del Pagatore per i Pagamenti di cui al comma 1 sub c),

è situato in un Paese E.E.A. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Europeo Unico (BEU) tali norme si applicano anche ai Pagamenti in cui l'altro Intermediario coinvolto è situato in uno dei Paesi indicati nel Foglio Informativo.

23.3 Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti Extra E.E.A.

Articolo 24. Esecuzione dei Pagamenti - Informazioni preliminari all'esecuzione di Pagamenti

24.1 Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:

- nell'ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l'esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori.

24.2 Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un'esecuzione parziale del Pagamento.

24.3 Se nell'ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.

24.4 Prima della esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni in filiale verbalmente.

Articolo 25. Sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca

25.1 La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.

25.2 La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

25.3 In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione, l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

Articolo 26. Richiesta di rettifica

26.1 Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.

26.2 La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca per iscritto senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione del Pagamento. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.

Articolo 27. Pagamenti non autorizzati

27.1 A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 26, se il Pagamento risulti non autorizzato la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato.

Articolo 28. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti

28.1 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l'Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l'importo del Pagamento, a seconda del caso, nel termine indicato dall'art. 38 o dall'art. 45.

28.2 Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l'importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 26, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo; in caso di esecuzione inesatta, il Cliente, in alternativa al ripristino della situazione del Conto, può richiedere di mantenere l'esecuzione e ottenere l'eventuale rettifica.

28.3 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento dall'Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo del Pagamento.

28.4 Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 3, accredita immediatamente l'importo del Pagamento sul Conto.

28.5 La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.

28.6 La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.

Articolo 29. Imputazione delle spese del Pagamento

29.1 Il Cliente non può disporre:

- l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
- né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'intermediario del Beneficiario.

29.2 Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Articolo 30. Comunicazione della avvenuta esecuzione

30.1 La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di Pagamenti è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, all'inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, di una lista movimenti scritta delle

operazioni eseguite nel mese solare precedente. La lista movimenti è disponibile per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferisce.

Articolo 31. Recesso dai servizi di Pagamento

31.1 Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente sezione secondo quanto previsto dall'articolo 17. L'esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.

Articolo 32. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

32.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione "Servizi di pagamento" e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.

32.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.

32.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.

Articolo 32bis. Consenso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali

32bis.1 Il Cliente presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.

Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Articolo 33. Caratteristiche

33.1 La presente sottosezione si applica:

- ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: bonifici (bonifici Italia, bonifici transfrontalieri, BEU, bonifici esteri), MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte, pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nelle Condizioni Economiche del contratto;
- ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l'effettuazione.

33.2 Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Articolo 34. Ordine di Pagamento

34.1 L'ordine di Pagamento è impartito allo sportello mediante presentazione - a seconda del tipo di Pagamento richiesto - di un modulo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.

34.2 Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti:

- tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di prelevamento collegata al Conto;
- se il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza, tramite il servizio stesso.

34.3 Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).

Articolo 34bis. Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte

34bis.1 Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
- ogniquale sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

34bis.2 Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.

34bis.3 La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via

telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca deve comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

34bis. 4 In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.

34bis.5 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordini di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali cointestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Articolo 35. Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento

35.1 A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine da parte del Cliente:

- dell'Identificativo Unico e/o
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Articolo 36. Ricezione dell'ordine

36.1 L'ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.

36.2 Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.

36.3 Il comma 1 si applica anche all'ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza. Tuttavia se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati nella documentazione relativa al servizio per operare a distanza - l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo.

36.4 Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.

36.5 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

- nel caso di ordine impartito tramite i servizi per operare a distanza, il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

36.6 Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo ad una RIBA deve presentare l'ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.

36.7 Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

36.8 La Banca, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura o oltre il limite orario di cui al comma 3, può rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca gli comunica verbalmente l'eventuale esercizio della suddetta facoltà.

Articolo 37. Revoca dell'ordine

37.1 L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.

37.2 L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 36, comma 5 e 6.

37.3 La revoca deve essere richiesta per iscritto in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.

37.4 Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di Pagamento successivo oppure tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione anche di tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa.

37.5 L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.

Articolo 38. Tempi di esecuzione del Pagamento

38.1 L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza, entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 36;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 36.

38.2 In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro l'importo è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell'art. 36.

Sottosezione (C) - ADEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Articolo 39. Caratteristiche

39.1 La presente sottosezione si applica:

- al servizio ADUE: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario; il servizio include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
- ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consenta l'effettuazione.

39.2 Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto - tra cui quelle relative all'abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all'autorizzazione all'esecuzione - sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Articolo 40. Abilitazione del Conto

40.1 Il Conto è automaticamente abilitato al servizio ADUE, nonché agli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.

40.2 Per fruire di alcuni tipi di Addebito Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista all'art. 42.

40.3 Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.

40.4 Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Articolo 41. Disabilitazione del Conto

41.1 Per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.

41.2 La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.

41.3 Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare una richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Articolo 42. Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti

42.1 Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.

42.2 Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.

42.3 L'autorizzazione può essere rilasciata alla Banca o al Beneficiario; tuttavia per alcuni tipi di Addebito Diretto nel Foglio Informativo può essere indicato che l'autorizzazione deve essere rilasciata sempre al Beneficiario.

42.4 L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Se il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza, l'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebito Diretto può essere data anche tramite il servizio stesso, se previsto dalle sue funzionalità.

42.5 L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.

42.6 Per taluni tipi di Addebito Diretto il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.

42.7 L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali

adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.

42.8 La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunica il rifiuto con le modalità previste all'art. 25.

Articolo 43. Modifica e revoca dell'autorizzazione

43.1 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti.

43.2 La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 42 per il rilascio dell'autorizzazione; essa è efficace dal secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. La Banca può comunque considerare la comunicazione efficace nello stesso giorno di ricezione. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Articolo 44. Rapporti tra Cliente e Beneficiario

44.1 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.

44.2 Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Articolo 45. Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti

45.1 L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento - che deve essere successiva alla data in cui l'ordine perviene alla Banca - indicata nell'ordine stesso dall'Intermediario del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

45.2 L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Articolo 46. Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti

46.1 Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto, mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca, entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 45 comma 1. È facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Articolo 47. Richieste di rimborso

47.1 Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto il Cliente può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
- b) l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.

Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso che non prevedono il rimborso).

47.2 La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni richieste; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Articolo 48. Termini di accredito

48.1 L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena esso è ricevuto dalla Banca, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

48.2 Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (E) - PAGAMENTI EXTRA E.E.A.

Articolo 49. Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti

49.1 Ai Pagamenti extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 (ad eccezione del comma 5).

Articolo 50. Richiesta di rettifica - Pagamenti non autorizzati - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti

50.1 La richiesta di rettifica deve essere presentata per iscritto alla Banca senza indugio e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.

50.2 A seguito dell'istanza del Cliente, se è dimostrata la responsabilità della Banca:

- in caso di Pagamento non autorizzato a debito del Conto, la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;

- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.

50.3 In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità, la Banca accredita sul Conto l'importo del Pagamento.

Articolo 51. Pagamenti disposti dal Cliente in data futura

51.1 Per alcuni tipi di Pagamento, la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Giorno Lavorativo, oppure il primo Giorno Lavorativo successivo.

Articolo 52. Revoca dell'ordine di Pagamento

52.1 L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che tale facoltà sia prevista nel relativo Foglio Informativo oppure che la Banca vi consenta.

52.2 Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 37.

Articolo 53. Esecuzione del Pagamento

53.1 I termini per:

- l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo del Pagamento a debito del Conto
- l'accredito sul Conto dell'importo del Pagamento ricevuto

sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, nel Foglio Informativo.

53.2 In caso di Pagamento in euro o in una divisa E.E.A. a credito del Conto si applica l'art. 48.

Articolo 54. Servizi di informazione sui conti

54.1 Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

54.2 Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.

54.3 La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o regolamentari. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

54.4. In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza

Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato.

54.5 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Articolo 55. Conferma della disponibilità di fondi

55.1 Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatori;
- per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

55.2 Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.

55.3 Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:

- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite un servizio per operare a distanza della Banca se previsto dalle sue funzionalità.

55.4 Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma 3 per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.

55.5 La Banca non blocca sul Conto l'importo dell'operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.

55.6 Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli tramite il servizio per operare a distanza tramite internet o altra modalità concordata con la Banca, l'avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.